

1. — Con ricorso ex art.35-*bis* del d.lgs. 25/2008 depositato il 3 maggio 2019, cittadino sierraleonese, nato il primo gennaio 1992, a Bo Town (Sierra Leone), ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale o protezione umanitaria.

2. — Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato la Sierra Leone nel 2016 per paura di essere perseguitato a causa del suo orientamento sessuale. In particolare, il ricorrente riferiva di aver avuto una relazione con un uomo attivista LGBTQ e di aver deciso di scappare con lui dopo essere stato denunciato alle autorità dalla famiglia. Il richiedente riferiva di aver viaggiato per la Guinea, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nel corso del viaggio, il suo *partner* moriva disidratato nel deserto. Il ricorrente aggiungeva di essere stato venduto a dei trafficanti e portato in Libia, dove veniva incarcerato e torturato. Dopo aver pagato la cauzione, il ricorrente si imbarcava per l'Italia, dove giungeva il 4 novembre 2017.

3. — Il Tribunale di Venezia, a seguito dell'audizione del ricorrente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

In particolare, il Tribunale di Venezia ha escluso il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria lett. a) e b) alla luce della non credibilità del racconto, ritenuto vago e contraddittorio.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c) del D.lgs. n. 251/2007, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che, in base alle fonti COI consultate, la situazione in Sierra Leone non fosse riferibile a un contesto di violenza



generalizzata. Infine, il Tribunale di Venezia ha valutato come, in assenza di indici di vulnerabilità e di radicamento che testimonino di una disparità tra la vita condotta in Italia e in Sierra Leone, non fosse riconoscibile al ricorrente la protezione speciale.

4. — Avverso il predetto decreto, in data 12/03/2021, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

5. — L'intimata Amministrazione dell'Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. — Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 maggio 2022 ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

7. — Il ricorso contiene i seguenti motivi.

«1. *Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 4) e 5) c.p.c. in relazione all'art. 3, co. 5, D.lgs. n. 251/2007 e art. 8, co. 3 D.lgs. n. 25/2008, art. 16 Dir. n. 2013/327 UE, per aver violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori*». Il primo motivo di ricorso lamenta un vizio di motivazione apodittica e di omesso esame di un fatto decisivo da parte del Tribunale di Venezia per aver omesso di considerare, ai fini della valutazione di credibilità, la documentazione attestante le difficoltà espressive del ricorrente, anche nella sua lingua madre, e la partecipazione attiva all'associazione LGBTQ di Verona "Circolo Pink". Inoltre, si lamenta la mancata attivazione da parte del Tribunale di Venezia dei poteri di cooperazione istruttoria al fine di analizzare la coerenza esterna dei fatti allegati dal ricorrente.



«2. *Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3) e n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità del decreto di motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento il tutto in relazione all'art. 115 c.p.c. e artt. 2, co. 1 e 14 D.lgs. n. 251/2007, art. 8 D.lgs. n. 25/2008, art. 16 Dir. n. 2013/327 UE, per avere il Tribunale omesso di valutare in modo coerente la situazione socio-politica del Paese di provenienza del ricorrente*». Il secondo motivo di ricorso lamenta una violazione della normativa relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria da parte del Tribunale di Venezia per aver omesso di considerare la situazione reale presente in Sierra Leone e le fonti COI allegate dal ricorrente nel ricorso di merito rispetto alla condizione della comunità LGBTQ nel Paese.

«3. *Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 e 4) c.p.c. in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. – nullità del decreto per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento – violazione ex art. 360, co. 1 n. 5) c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo, il tutto in relazione all'art. 32, co. 3 D.lgs. n. 25/2008. Art. 5, co. 6, D.lgs. n. 286/1998 e art. 11 e 29 D.P.R. n. 394/99, art. 8 co. 3 bis D.lgs. n. 25/2008, per non aver il Giudice valutato la vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del ricorrente allegate in giudizio*». Il terzo motivo lamenta un vizio di motivazione apparente e di violazione della normativa attinente alla protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia per non aver valutato la vulnerabilità del ricorrente alla luce di quanto allegato nel ricorso di merito rispetto alla sua condizione in caso di rientro nel Paese d'origine.

RITENUTO CHE

8. — Il ricorso va accolto.

I motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono fondati nel senso che segue.



In materia di protezione internazionale il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti — oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa — spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l'una: o la motivazione è «*sotto soglia*», e allora si ricade nel n. 4 dell'art. 360 c.p.c.; o la motivazione c'è, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso di specie, il giudice di merito, esclusa la credibilità della narrazione del richiedente, ha negato qualsiasi rilievo, al riguardo, all'allegata partecipazione attiva del richiedente ad un'associazione LGBTQ.

Ma simile affermazione, nella sua semplicistica assolutezza, è logicamente incongruente, dal momento che, se è vero che la semplice formale adesione ad un'associazione di tal fatta, *i.e.* il puro e semplice possesso della tessera di un'associazione LGBTQ, non possiede di per sé alcun decisivo rilievo al fine di rendere *ex post* univocamente credibile la narrazione — altrimenti non credibile — concernente le persecuzioni subite, nel paese di provenienza, a causa del proprio orientamento sessuale, non altrettanto può dirsi per l'ipotesi che l'adesione all'associazione si



sia tradotta in un impegno operosamente profuso a sostegno di
essa.

Difatti, mentre sarebbe irragionevole desumere con automatica certezza che la semplice iscrizione all'associazione, e cioè una condotta alla portata di chiunque senza alcun particolare impegno, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, renda da sola inequivocamente conto del pregresso vissuto affettivo del richiedente, non risponde invece ad un'accettabile massima di esperienza il negare che un'adesione fattiva, un impegno serio e reale, una disponibilità concreta e durevole a sostegno dell'associazione, sia da intendere almeno fino a prova contraria quale circostanza tale da far retrospettivamente luce, in ragione dell'orientamento sessuale del richiedente, sulla complessiva credibilità della sua narrazione. Inoltre, anche se valutata esclusivamente sulla base del comportamento in Italia, la domanda di protezione articolata dal richiedente asilo deve comunque essere scrutinata ai fini del possibile riconoscimento della c.d. protezione *sur place*.

Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che, soffermatosi sui caratteri dell'adesione del richiedente all'associazione in discorso, deciderà sulla domanda provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2022.

Il presidente
Giacinto Bisogni

